



COMUNE DI CECIMA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2 del 27/03/2015

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti Funebri
- Articolo 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Diritto fisso di trasporto funebre

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 23 Luogo di seppellimento salme
- Articolo 24 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 25 Ammissione al cimitero
- Articolo 26 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 27 Disposizioni generali

Articolo 28 Piano cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 Inumazione

Articolo 30 Cippo

Articolo 31 Tumulazione

Articolo 32 Tumulazioni provvisorie

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 34 Esumazioni ordinarie

Articolo 35 Esumazione straordinaria

Articolo 36 Estumulazioni ordinarie

Articolo 37 Estumulazioni straordinarie

Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 39 Oggetti da recuperare

Articolo 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 41 Crematorio

Articolo 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 43 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI – NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Articolo 44 Orario

Articolo 45 Disciplina dell'ingresso

Articolo 46 Divieti speciali - Sanzioni

Articolo 47 Riti funebri

Articolo 48 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 49 Fiori piante e materiali ornamentali

Articolo 50 Iscrizioni funerarie

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 Sepulture private

Articolo 52 Durata delle concessioni

Articolo 53 Modalità di concessione di cappelle di famiglia

Articolo 54 Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe

Articolo 55 Uso delle sepulture private

Articolo 56 Jus sepulchri

Articolo 57 Manutenzione

CAPO II – MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 58 Cause di cessazione della concessione

Articolo 59 Subentri

Articolo 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato

Articolo 61 Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 62 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 63 Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua

Articolo 64 Decadenza

Articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 66 Revoca

Articolo 67 Estinzione

TITOLLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 68 Accesso al cimitero

Articolo 69 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 70 Funzioni - Licenza

Articolo 71 Divieti

TITOLLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 73 Mappa

Articolo 74 Annotazioni in mappa

Articolo 75 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 76 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
--

Articolo 77 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 78 Cautele

Articolo 79 Concessioni pregresse

Articolo 80 Sepulture private a tumulazioni pregresse- Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 81 Tariffe

Articolo 82 Pagamento dei servizi

Articolo 83 Sanzioni

Articolo 84 Riservatezza – dati personali

Articoli 85 Rinvio

Articolo 86 Entrata in vigore del presente Regolamento

Allegato A) Criteri Standard per realizzazione iscrizioni funerarie

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990.
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004.
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003.
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001.

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'inosservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

ARTICOLO 2 - Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.

2) I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31,112 e 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3) In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

4) Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

5) Ai fini del presente regolamento:

a) Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario;

b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;

c) Il Responsabile del Servizio Amministrazione generale ha competenza per la regolazione delle esumazioni ordinarie, la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 3 - Responsabilità

1) Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3) I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4 - Servizi funebri e cimiteriali

1) I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale e precisamente:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito di osservazione;
- g) uso del deposito mortuario

non sono svolti dai servizi comunali e le operazioni di chiusura sono a carico dei richiedenti

2) Tra i servizi svolti gratuitamente, invece, sono compresi:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) raccolta e trasferimento presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Cecima che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

3) Per i non residenti in vita a Cecima deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2) Sono inoltre esposti presso la porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero stesso;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

3) Le tariffe dei servizi funerari sono pubblicate su sito internet del Comune.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune di Cecima dispone di camera mortuaria non idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni. Non sarà possibile l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico/legale, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico/conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 2) In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
- 3) In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'A.S.L. territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
- 4) Il deposito delle salme di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- 2) In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
- 6) Se la salma risulta portatrice di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

1) La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1) Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R.R. n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2) I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3) Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 36, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere chiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto é per o dall'estero;
- per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

- 4) I trasporti di cadaveri morti per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b) Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).
- 5) Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 6) Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata, se nel trasferimento é stato impiegato il doppio feretro e se il cadavere é destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7) Nella Inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.285/1990
- 8) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 9) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone residenti nel comune appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o bisogno é dichiarata dal Servizio Sociale Comunale.

ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la solita indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 - Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) In tutti i casi il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, comunicherà agli agenti di Polizia Locale lo svolgimento del funerale affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 13 - Trasporti funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1) Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

2) Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

3) Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;

b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4) Ai fini dell'applicazione della lettera a) lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal servizio sociale comunale.

5) Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

ARTICOLO 15 - Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati, di norma, in ore fisse antimeridiane e pomeridiane

2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 16 - Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 17 - Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Il cadavere può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art.70 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).
7. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 19 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

ARTICOLO 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

ARTICOLO 21 - Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal responsabile del servizio.

- 2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro sistema.

ARTICOLO 22 – Diritto fisso di trasporto funebre

- 1) Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal comune di Cecima ad altro Comune o all'estero e viceversa, si applica il diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990
- 2) Il diritto fisso di trasporto viene fissato con delibera di Giunta Comunale e deve essere versato direttamente dalla ditta che esegue il servizio al comune di Cecima mediante bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria comunale e recante la causale "Diritto trasporto funebre (nome del defunto)". L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata al personale comunale congiuntamente alla richiesta di trasporto (se in partenza) o alla consegna dei documenti (se in arrivo)
- 3) Sono esenti dal pagamento del diritto di trasporto funebre tutti i casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 285/1990 e il trasporto di salme di famigliari di famiglie indigenti residenti sul territorio comunale per le quali è richiesta l'inumazione in campo comune a carico del Comune.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 23 - Luogo di seppellimento salme

Il Comune provvede al servizio del seppellimento salme presso il locale cimitero comunale.

ARTICOLO 24 - Disposizioni generali-Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 contenute nel R.R. n. 6/2004 e dall'art. 9 della L.R. n. 22/2003.
- 2) La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

3) Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al comune che potrà effettuare tali interventi attraverso l'ausilio di soggetti terzi, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.

4) Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 5 del R.R. n. 6/2004 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

5) Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

ARTICOLO 25 - Ammissione nel cimitero

1) Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:

a) deceduti nel territorio del Comune di Cecima;

b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Cecima;

c) nati morti e prodotti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune di Cecima;

d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Cecima e deceduti assimilati ai residenti in Cecima.

2) Ai fini del comma 1 lett. d), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Cecima e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.

3) La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2) In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1) il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE
--

ARTICOLO 27- Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del R.R. n. 6/2004.
- 3) Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

ARTICOLO 28 - Piano cimiteriale

- 1) Il Piano Cimiteriale è adottato in conformità alle norme dettate dalla L.R n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati.
- 2) Il piano cimiteriale prevede il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune ed altresì, l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 29 - Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 99 anni, effettuate in aree in concessione.
- 2) Le sepolture private per inumazione sono ammesse per un massimo di quattro cadaveri con sovrapposizione nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento secondo la disciplina prevista all'art. 9 del presente regolamento. Le inumazioni private, fermo restando il limite di quattro cadaveri, sono ammesse soltanto per:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b) fratelli e sorelle consanguinei;
 - c) coniugeE' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.
- 3) I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
- 4) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dall'art. 15 del R.R. n. 6/2004.
- 5) Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

ARTICOLO 30 - Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali dovranno rispettare le indicazioni di cui all'art. 48.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le dimensioni stabilite dal Comune.
- 6) Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 7) E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc., salvo quanto previsto dal comma 8 di questo articolo.
- 8) Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
- 9) E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.
- 10) Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
- 11) Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Comune, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 31 - Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
- 3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2) del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 32 - Tumulazioni provvisorie

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorché si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
- d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.

In tutti i casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 33 - Esumazioni ed estumulazioni

1) Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Per estumulazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra.

Le esumazioni e le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse o loculi liberatisi a seguito delle operazioni di cui sopra sono destinate per nuove inumazioni o tumulazioni.

2) Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 34 - Esumazioni ordinarie

1) Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2) La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Amministrazione generale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente il Servizio Amministrazione generale del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art. 26 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

3) I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

- 4) Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
- 5) I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
- a) permanere nella fossa originaria /trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
- 6) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.
- 7) E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.
- 8) Le esumazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

ARTICOLO 35 - Esumazione straordinaria

- 1) Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;
- 3) Durante le esumazioni dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal Servizio Amministrazione Generale. Tale autorizzazione prevede:
- a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è

l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;

b) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

5) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

ARTICOLO 36 – Estumulazioni ordinarie

- 1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
- 2) Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
- 3) Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
- 4) La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
- 5) I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
- 6) Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
- 7) I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
 - a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
 - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
- 8) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

9) Le esumazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

ARTICOLO 37 - Estumulazioni straordinarie

1) L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate si eseguono prima della scadenza della concessione ovvero prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione e sono ammesse soltanto nei seguenti casi:

- per ordine dell'autorità giudiziaria
- per trasporto in altra sepoltura
- per cremazione

2) Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;

b) gli operatori ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3) Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 1,2,3,4,5 dell'art. 35 del presente regolamento.

4) Le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

ARTICOLO 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite gratuitamente.

2) Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'A.S.L. alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune, salvi eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 39 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro tra gli atti dell'Ufficio Comunale.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

ARTICOLO 40 - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta su indicazione dell'Ufficio Servizi sociali del Comune per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) I materiali aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 41 - Crematorio

- 1) Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
- 2). Gli oneri e le spese di cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, salvo i casi previsti dall'art. 38 comma 1 e 2 del presente regolamento, sono a totale carico dei richiedenti.

ARTICOLO 42 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.3, c. 1, lett. b) della Legge n. 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente

dell'associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

ARTICOLO 43 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. In tali casi l'urna deve avere dimensioni idonee al collocamento richiesto.

4) L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5) nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati: generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

luogo di conservazione;

la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

6) L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

- 7) Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi il luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
- 8) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 9) Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della L. n. 130/2001.
- 10) La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.
- 11) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 12) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.
- 13) Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 44 - Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria ordinanza.
- 2) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Amministrazione Generale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 45 - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nel cimitero, di norma, si entra a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

ARTICOLO 46 - Divieti Speciali - Sanzioni

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 47 - Riti Funebri

- 1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 48 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio che si atterrà a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale..
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
- 7) Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di

sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 49 - Fiori piante e materiali ornamentali

- 1) Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il sindaco o il responsabile del servizio li faranno togliere o sradicare e provvederanno per la loro distruzione.
- 2) In periodi opportuni avrà luogo la falciatura e successiva eliminazione delle erbe infestanti.
- 3) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 4) Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 5) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 6) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

ARTICOLO 50 - Iscrizioni funerarie

- 1) La definizione delle caratteristiche tecniche, meteriche, formali, cromatiche ed estetiche delle lapidi votive dei loculi in colombari ubicati nel cimitero comunale sono riportate nell'allegato A al presente regolamento.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 51 - Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero, e nelle more di approvazione dello stesso, in apposita ordinanza del Sindaco.
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali;
 - b) sepolture per famiglie o collettività.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.
- 6) La concessione, è stipulata da parte del responsabile del Servizio competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/le persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/rie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 D.P.R. n. 285/1990;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 8) Alla scadenza della concessione, l'area e il manufatto sopra di esso esistente, rientreranno in proprietà del Comune che potrà disporne liberamente.

ARTICOLO 52 - Durata delle Concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 25 R.R. n. 06/2004, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

- 2) La durata è fissata:
- a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
 - b) in 99 anni per gli ossari;
 - c) in 99 anni per le tombe singole e plurime
 - d) in 50 anni per i loculi.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3) Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione dietro versamento del canone in vigore al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo, salvo il caso del comma seguente.

In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento, potranno richiedere il rinnovo della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.

4) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

- 5) Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al comma stesso.
- 6) Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

ARTICOLO 53 - Modalità di concessione di cappelle di famiglia

- 1) La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:
- a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2) La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
- 3) Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
- 4) Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
- 5) Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 6) La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 7) Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 8) E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.
- 9) E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemeritenza si intende:
- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
 - persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
- 10) Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.
- 11) Le disposizioni contenute nei comma da 1 a 10 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

ARTICOLO 54 - Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe

- 1) I colombari sono concessi in presenza di feretro o urna da tumularvi, in deroga a tale disposizione e tenuto conto della disponibilità di manufatti, è ammessa la prenotazione del loculo in assenza di feretro.
- 2) Le concessioni relative agli ossarietti e alle nicchie potranno essere rilasciate in assenza dei resti e/o ceneri per cui saranno destinate.
- 3) L'inserimento di una o più cassette con resti e/o ceneri in un colombaro è consentita previo versamento dell'importo previsto per la concessione di ossario e fino ad un massimo di due cassette per loculo.
- 3) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5) la concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

ARTICOLO 55 - Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 53 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritti all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24 del regolamento regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) coniuge;
 - d) generi e nuore
 - e) conviventi del concessionario e suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- 3) per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per il collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare al responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4).
- 6) Il titolare potrà indicare alla data di stipula dell'atto di concessione eventuali altri beneficiari nei cui confronti ritenga sussistano particolari benemeritenze, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

- 9) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 10) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

ARTICOLO 56 - Jus sepulchri

- 1) Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
- 2) I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
- 3) Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 20 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.
- 4) Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

ARTICOLO 57 - Manutenzione

- 1) Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
- 2) Il Responsabile del servizio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dello stesso ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
- 3) In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 64.
- 4) per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio, rilasciata su domanda dell'interessato.

CAPO II

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
--

ARTICOLO 58 - Cause di cessazione della concessione

- 1) Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;

c) revoca;

d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

ARTICOLO 59 - Subentri

- 1) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.26 sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 26, che assumono la qualità di concessionari.
- 4) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 5) Trascorso il termine di tre mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 6) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 26, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 7) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come segue :

$$C = T \times R : D$$

Ove :

C = corrispettivo da rimborsare

T = tariffa concessione corrisposta

D = durata della concessione

R = anni residui della concessione (ovvero sua durata, meno gli anni usufruiti)

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni; in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 5° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazioni da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua.

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 54 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata secondo il calcolo di cui all'art. 60.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 64 - Decadenza

- 1) La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
 - d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.
- 3) Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ARTICOLO 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio disporrà, salvo diverse disposizioni da parte degli aventi diritto, per la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) In seguito il responsabile dell'Ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 66 - Revoca

- 1) La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
- 2) Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
- 3) In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 4) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata

eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

5) Qualora si verificano le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

6) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 67 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 66, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del R.R. n. 6/2004.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68 - Accesso al cimitero

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta.

E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.

2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del responsabile del servizio tecnico comunale.

- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
- 4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- 6) E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

ARTICOLO 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 70 - Funzioni - licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2) Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 71 - Divieti

1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2) I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 22/2003.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" .

ARTICOLO 73 - Mappa

1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

3) A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 74 - Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
- 3) I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

ARTICOLO 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52-53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 76 - Scadenzario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio Amministrazione generale predispone periodicamente l'elenco delle concessioni in scadenza per l'attivazione dei successivi provvedimenti di rinnovo/rinuncia..

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI
--

ARTICOLO 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 78 - Cautele

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 79 - Concessioni pregresse

1) Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2) Le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato o provato il relativo atto costitutivo si intenderanno decadute quando siano trascorsi 99 anni dalla data di morte o tumulazione se provata. La relativa tomba ritornerà di proprietà comunale e l'eventuale salma ivi sepolta che non dovesse aver raggiunto la completa mineralizzazione verrà inumata in campo comune. I relativi resti mortali saranno poi collocati gratuitamente in cellette ossario o a richiesta degli interessati in altre sepolture di cui dispongano.

ARTICOLO 80 - Sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2) Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:

- a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
- b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;

ARTICOLO 81 - Tariffe

- 1) Le tariffe per i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento sono variate con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 82 - Pagamento dei servizi

- 1) Il pagamento dei diritti dovuti per i servizi cimiteriali deve essere effettuato entro il 15° giorno dall'emissione delle richieste di pagamento rilasciate ai richiedenti dal Servizio di Polizia Mortuaria, o comunque prima dell'erogazione del servizio stesso.
- 2) Il tesoriere rilascerà apposita quietanza che dovrà essere esibita dall'interessato quale prova dell'effettuato versamento per i servizi richiesti.

ARTICOLO 83 - Sanzioni

- 1) Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs: 267/2000 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'art. 10 bis L.R. n. 22/2004, introdotto dalla L.R. n. 6/2005, in quanto compatibile.
- 2) Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 84 - Riservatezza – dati personali

1) In attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del vigente regolamento comunale in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio dell'attività di Polizia Mortuaria verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ARTICOLO 85 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali approvato dalla Regione Lombardia con L. n. 22/2003, e allegato al DGR n. 18111 del 9/7/04 e al D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 86 - Entrata in vigore del presente Regolamento

- 1) Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
- 2) Salvo quanto previsto all'art. 79 cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente regolamento e le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.



COMUNE DI CECIMA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Definizione standard univoci per realizzazione iscrizioni funerarie presso il locale cimitero

Con la presente relazione si intende stabilire le caratteristiche tecniche, materiche, formali, cromatiche ed estetiche cui devono rispondere le lapidi votive dei loculi in colombari ubicati entro il recente ampliamento del cimitero comunale di Cecima.

Il presente documento è redatto nella piena osservanza di due principali criteri-guida, fondamentali nella definizione delle scelte progettuali e nella formulazione delle indicazioni relative a divieti ed esclusioni; tali criteri sono sostanzialmente orientati a:

- assicurare alla memoria dei defunti la più ampia "parità" estetica, formale e di linguaggio espressivo, sì da consentire a tutti l'accesso ad un medesimo livello qualitativo finale e ridurre al minimo le discriminanti individuali;
- garantire alle opere cimiteriali accessorie il massimo decoro, la più ampia omogeneità e la più stretta congruenza con il linguaggio architettonico e progettuale del complesso edificato.

Le limitazioni nell'utilizzo degli accessori, dei materiali e delle forme aspirano alla promozione di una effettiva ed identificabile "uguaglianza" formale ed estetica della morte; la scelta di conferire a tutte le lapidi il medesimo (o quasi) aspetto percettivo, elimina in partenza le degenerazioni individualistiche in cui si manifestano tendenzialmente con particolare evidenza le differenze di censo o di appartenenza sociale, rafforzando al contrario il senso di un'identità condivisa, e chiamando ogni individuo a costituirsi parte di una salda ed organica comunità della memoria.

Le sistemazioni definitive delle lapidi dei colombari e degli ossari realizzati nel recente ampliamento dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- scritta, riportante i dati anagrafici del defunto ed altri elementi affettivi di commemorazione o di cordoglio realizzata con caratteri di tipo romanico (Times New Roman) applicati in bronzo o metallo brunito.

L'altezza delle iscrizioni anagrafiche è compresa fra i cm. 3.00 e i cm. 6.00, mentre quella delle eventuali scritte affettive è compresa fra i cm. 2.00 e i cm. 4.00;
- possono essere posati arredi funerari sulle lastre verticali di chiusura (vasi, cornici, simboli religiosi ecc.) purché le loro dimensioni e il relativo posizionamento non eccedano

le dimensioni stesse delle lastre sulle quali, inoltre, essi devono essere saldamente assicurati.

L'impiego di arredi sulle lastre viene consentito quando non costituisca causa di ingombro ai loculi vicini, né agli spazi di passaggio antistanti, pertanto l'oggetto degli arredi non deve superare i 15 cm dalla linea di fronte della lastra.

Per quanto concerne infine le iscrizioni da apporsi all'esterno delle cappelle gentilizie realizzate anch'esse nell'ambito del recente ampliamento cimiteriale, le stesse a far data dall'emissione della presente, dovranno essere realizzate secondo i seguenti criteri:

- base su lastra in materiale lapideo chiaro aventi dimensioni massime pari a 30 x 70 cm.;
- iscrizioni realizzate con caratteri di tipo romanico (Times New Roman) applicati in bronzo o metallo brunito aventi altezza compresa fra i cm. 7.00 e i cm. 12.00